



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Porto Santo Stefano**

UNITA' ORGANIZZATIVA TECNICA
Via Civinini nr. 2 - Tel. 0564/816200 – portosantostefano@guardiacostiera.it

ORDINANZA n. 38 / 2018
GARA DI PESCA DA RIVA

Località: Orbetello (GR)
Organizzatore: A.P.S.D. Sezione di Grosseto

Data: 29 aprile 2018
Tel. : 3470156088

Il Capo del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano:

VISTA la richiesta pervenuta in data 20.03.2018 ed assunta al protocollo n° 6377, con la quale il Sig. Giampaolo RICCI, in qualità di Presidente dell'Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Sezione di Grosseto, convenzionata F.I.P.S.A.S, con sede a Grosseto in via Parrini n.7/H, in seguito denominato "organizzatore", ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare una gara di pesca da riva dalle ore 08:00 alle ore 13.00 nel giorno 29 aprile 2018, in località Orbetello (GR), nell'area denominata "IL QUADRATO" nella laguna di levante;

VISTA l'autorizzazione n.41/2018 della Capitaneria di Porto di Livorno. In data 23 aprile 2018;

VISTO Il parere dell'Ufficio Locale Marittimo di competenza prot. n° 6377 in data 20.03.2018;

VISTA l'autorizzazione n° 13/2018 rilasciata dal Comune di Orbetello in data 10/04/2018;

VISTA la necessità di emanare norme per evitare danni alle persone e/o cose e per la salvaguardia della vita umana in mare;

VISTI gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che dalle ore 08.00 fino alle ore 13.00 del giorno 29 aprile 2018, la zona di mare della laguna di levante , più precisamente nell'area di circa 2000 mq denominata "IL QUADRATO", ubicata sotto le mura di levante, sarà interessata da una gara di pesca con canna da riva, organizzata dal Sig. Giampaolo RICCI, in qualità di Presidente dell'Associazione Sportiva "Pesca Sportiva Dilettantistica sez. Grosseto.

ORDINA

Art. 1 – Divieti

A decorrere dalle ore 08.00 fino alle ore 13.00, del giorno 29 aprile 2018, nella zona di mare antistante il litorale descritto al rende noto, entro 300 metri dalla riva, è vietato:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione,
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca sportiva di qualunque natura da parte di soggetti non partecipanti.

Art. 2 - Deroche

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1,

- le unità della Guardia costiera e delle altre forze di polizia in servizio;

Art. 3 - Obblighi

- 1.1 Gli organizzatori dovranno acquisire tutte le autorizzazioni previste per la manifestazione in parola, dovranno altresì vigilare sulla condotta dei partecipanti al fine di evitare ogni forma di inquinamento all'ambiente marino.
- 1.2 L'organizzatore è tenuto a curare che il prodotto dall'attività di pesca sportiva non sia messo in commercio.
- 1.3 Le specie protette eventualmente catturate, devono essere rilasciate e reimmesse in mare allo stato vivo.
- 1.4 E' consentita la detenzione delle specie sottomisura per la visione da parte dei giudici di gara, purchè siano mantenute allo stato vivo e siano successivamente rilasciate in mare.
- 1.5 Durante l'intero periodo di permanenza all'interno del campo di gara gli organizzatori dovranno assicurare idoneo collegamento telefonico con la sala operativa dell'Autorità Marittima.
- 1.6 Le unità in navigazione nei pressi dei limiti esterni del campo di gara dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione ai partecipanti alla manifestazione, valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

L'organizzatore deve altresì attenersi a quanto indicato nell'autorizzazione n°41/2018 rilasciata in data 23 aprile 2018 dalla Capitaneria di Porto di Livorno, citata nelle premesse.

Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza:

- a) se alla condotta di un' unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art.53 del Decreto Legislativo del 18.07.2005 n°171;
- b) negli altri casi, si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque osservare la presente ordinanza. Le Unità Navali della Guardia Costiera faranno rispettare, con il concorso dei mezzi delle altre Forze di Polizia, le disposizioni di cui sopra.

La pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/porto-santo-stefano, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.-

Porto Santo Stefano, 23/4/2018

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Valerio BERARDI